



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 30 del 25/02/2013 -
Determinazione nr. 527 del 25/02/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Tamoil Italia S.p.A. - Autorizzazione allo scarico su fossato stradale (suolo) di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento sito in comune di Montereale Valcellina località San Leonardo, Via San Martino, n. 111.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Società Tamoil Italia S.p.A. con sede legale in Milano via A. Costa n. 17, con nota prot. n. 87455 del 04.12.12 ha presentato l'istanza a nome del Legale Rappresentante per l'autorizzazione allo scarico in fossato stradale (suolo) di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento sito in Montereale Valcellina, via San Martino n. 111;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 08.01.13 assunte al protocollo n. 3780 del 16.01.13, e integrazioni assunte al protocollo n. 8473 del 30.01.13;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico acque meteoriche di dilavamento datata 08.11.13;

sottoscritti dal titolare dello scarico e con timbro di professionista abilitato:

- Dis. 001 - planimetria generale, di data 19.11.12;
- fascicolo datato 08.01.13 contenente: relazione tecnica, estratto di mappa scala 1:2000, autorizzazione allo scarico acque reflue civili, specifica tecnica impianto di depurazione datata 22.11.12;
- dichiarazione inerente le condizioni di deroga per scarico su suolo datata 08.01.13

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 19.11.12;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni che trattasi di stazione di servizio per la distribuzione di carburanti;
le acque che generano lo scarico oggetto della presente autorizzazione derivano dal dilavamento meteorico delle aree del piazzale su cui avvengono operazioni di carico serbatoi interrati, rifornimento

mezzi posto sotto pensilina e transito automezzi;

tali acque sono intercettate da due caditoie poste presso gli accessi all'area dell'insediamento e convogliate ad un sistema di separazione fanghi al quale segue uno di separazione oli dotato di filtri galleggianti a cuscinetto e di filtro a coalescenza. L'impianto, della potenzialità di trattamento di 20 l/sec., è dotato di sistema di chiusura automatica (galleggiante) che impedisce la fuoriuscita degli oli dal separatore;

immediatamente a valle del sistema di trattamento è individuato, nel Dis. 001 con la sigla "PP", il pozzetto per il prelievo dei campioni;

lo scarico avviene su fossato stradale (suolo), posto a lato della strada provinciale n. 19 di "Montereale", in quanto la fognatura comunale dista 5900 m dall'insediamento, è presente un corpo idrico superficiale a una distanza di 931m dall'insediamento. La Società dichiara che l'impegno economico per l'esecuzione dei lavori per convogliare lo scarico in corpi idrici superficiali *"risulta eccessivo rispetto ai conseguenti benefici ambientali"*;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *"fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali"*

DATO ATTO: dei pareri espressi da ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 08.02.13 dal quale sono emerse le condizioni, riportate ai punti 2 e 11 del dispositivo, inerenti tra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, di imporre allo scarico il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 92046 del 19.12.12 e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 30.01.13 prot. n. 8166, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Montereale Valcellina;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Montereale Valcellina a tutt'oggi non ha inviato osservazioni;

PRESO ATTO che trattasi di istanza di autorizzazione allo scarico le cui opere risulterebbero non ancora ultimate e che, pertanto, si rende necessario, a opere ultimate, inviare alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse e comunicazione della data di

inizio attività conseguente all'ultimazione dei lavori;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di €100,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 604 del 31.01.13;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- €75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - €100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad €75,02 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la Società Tamoil Italia S.p.A, con sede legale in Milano via A. Costa, n. 17, è autorizzata, nella

persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su fossato stradale (suolo) di acque meteoriche di dilavamento, provenienti dall'insediamento sito a Montereale Valcellina via San Martino n. 111, dalla data di inizio attività conseguente all'ultimazione dei lavori di cui alle premesse come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) per lo scarico devono essere rispettati il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 e per il parametro solventi organici aromatici totali il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore dalla data di esecutività della presente autorizzazione con frequenza almeno annuale su solventi organici aromatici e idrocarburi totali;
 - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - f) prima dell'attivazione dello scarico deve essere inviata alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse e comunicazione della data di inizio attività conseguente all'ultimazione dei lavori.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di inizio attività conseguente all'ultimazione degli interventi di cui alle premesse. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettamento, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
12. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
13. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Montereale Valcellina, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché

all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 25/02/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 25/02/2013 03:39:47

*IMPRONTA: 97B30235C6A08F3868343A450BA7FB37822B686F31702F7AA749BBFE0D060BAE
822B686F31702F7AA749BBFE0D060BAE2AA96E71419B5B5E81AD7ADB3916E2DC
2AA96E71419B5B5E81AD7ADB3916E2DCB0F60607FC41A2C41F7BF78D56BA6F90
B0F60607FC41A2C41F7BF78D56BA6F90DAB7EFA3B812FCBBF1D8A43A7A9D8C62*